



Comune di Rometta

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
N.57 del 04/07/2014

OGGETTO: CORTE D'APPELLO DI MESSINA. ATTO DI CITAZIONE SIGGRI VIZZINI ANDREA E PELLERITI PROVVIDENZA C/COMUNE DI ROMETTA. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA

L'anno duemilaquattordici addi quattro del mese di luglio alle ore 16:15, nella Sala delle adunanze della sede legale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Avv. Nicola Merlino la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Maurizio Casale.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
MERLINO NICOLA	Sindaco	presente
LISA MARIA	Assessore	presente
LAFACE GIUSEPPE	Vice sindaco	presente
SAIJA GIUSEPPE	Assessore	presente
MESSINA MELANIA	Assessore	presente

PRESENTI: 5

ASSENTI: 0

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'unita proposta n. 58 del 29 maggio 2014 e, dato atto che la stessa ha ottenuto i prescritti pareri siccome espressi in calce alla medesima e nelle date ivi indicate, ed è oggetto di esame ed approvazione da parte di questa Giunta.

A questo punto il Sindaco propone di conferire l'incarico in argomento all'Avv. Antonella Pavasili con studio in Scala Torregrotta Via Nazionale;

Visto lo Statuto comunale.

Visto l'Ord.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per appello nominale.

DELIBERA

1. **Approvare** la proposta in esame quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e per l'effetto:
2. **Autorizzare** il Sindaco a nominare l'Avv. Antonella Pavasili affinché rappresenti e difenda le ragioni dell'Ente nel contenzioso di che trattasi il quale dovrà attenersi alle tariffe minime previste dal D.M. 55/14 ulteriormente decurtate del 30% o ad altre condizioni stabilite dall'Amministrazione se più favorevoli per l'Ente;
3. **Attribuire** al suddetto legale la somma di Euro 700,00, oltre I.V.A. al 22% e contributo 4% ex art. 11 legge n. 576 del 1980 per un totale di € 888,16 quale anticipo spese.
4. **Dare atto** che la complessiva spesa, quale anticipo, presuntivamente prevista Euro 634,40 trova imputazione e regolare copertura finanziaria al codice 1010203 Cap. 1058 previsto per: "Spese per liti, arbitraggi, etc." del redigendo Bilancio 2014;
5. **Dare atto** che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei competenti funzionari responsabili di area.

A questo punto il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione testè approvata.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese e per appello nominale dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Rometta

Provincia di Messina

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI – SERVIZIO GESTIONE CONTENZIOSO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 58 DEL 29/05/2014

Oggetto :

CORTE D'APPELLO DI MESSINA. ATTO DI CITAZIONE SIGG.RI VIZZINI ANDREA E PELLERITI PROVVIDENZA C/COMUNE DI ROMETTA. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA

Testo Proposta:

Premesso:

Che, con atto di citazione notificato il 09.02.02 i Sigg.ri Vizzini Andrea e Pelleriti Provvidenza convenivano il Comune di Rometta innanzi al Tribunale di Messina per il risarcimento dei danni sofferti in occasione di un sinistro avvenuto in data 05.04.99 a Rometta;

Che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 04.04.02 il Comune si costituiva regolarmente in giudizio nominando come difensore di fiducia l'Avv. Mariano Campo;

Che il Giudizio veniva definito con Sentenza n. 2269/2013 con la quale venivano rigettate le domande degli attori che nel contempo venivano in solido condannati alla rifusione delle spese in favore del Comune;

Che con nota prot. n. 5707 del 23.05.14 l'Avv. Campo ha comunicato che i Sigg.ri Vizzini e Pelleriti hanno proposto appello avverso la summenzionata Sentenza innanzi alla Corte d'Appello di Messina;

Che l'udienza di prima comparizione è stata fissata per il giorno 31.10.14;

Ritenuto doveroso costituirsi in giudizio, conferendo incarico ad un Legale di fiducia dell'Amministrazione, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell'Ente;

Considerato che, trattandosi di incarico svolto per una Pubblica Amministrazione, si ritiene necessario porre quale condizione per il relativo conferimento, che il Professionista da nominare, in relazione alle prestazioni da rendere per l'espletamento del presente incarico, accetti l'applicazione dei compensi minimi previsti dalla tariffa professionale vigente (D.M. n° 55/14) decurtati del 30% o di altre condizioni stabilite dall'Amministrazioni se più favorevoli per il Comune;

Visto lo schema di disciplinare di incarico che si allega alla presente proposta;

Visto il D.L. con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali;

Visto l'art. 163, comma 3° del D. Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1°, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio approvato;

Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l'Ente si trova in regime di esercizio provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'Ordinamento Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;

SI PROPONE


1. **Approvare** la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Autorizzare** il Sindaco a nominare un legale di fiducia dell'Amministrazione affinché rappresenti e difenda le ragioni dell'Ente nel contenzioso di che trattasi il quale dovrà attenersi alle tariffe minime previste dal D.M. 55/14 ulteriormente decurtate del 30% o ad altre condizioni stabilite dall'Amministrazione se più favorevoli per il Comune;
3. **Assegnare** al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma necessaria per far fronte all'anticipo spese legali, presuntivamente quantificato in € 888,16 con imputazione al codice 1010203 Cap. 1058 previsto per: "Spese per liti, arbitrari, etc." del redigendo Bilancio 2014;
4. **Di stabilire** giusta la condizione in premessa, che i compensi professionali, anche quelli successivi e fino alla parcella di saldo restano fissati ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/14 decurtati del 30%, al momento della loro liquidazione e che tale condizione costituisce presupposto imprescindibile ai fini dell'espletamento dell'incarico;
5. **Dare atto** che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei competenti funzionari responsabili di area.
6. **Dare atto** che la deliberazione che sarà adottata è da ritenersi esecutiva *ope legis*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa  Gianna Maria

IL PROPONENTE

Il Sindaco
Avv. Nicola Merlino



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : CORTE D'APPELLO DI MESSINA. ATTO DI CITAZIONE SIGG.RI VIZZINI ANDREA E PELLERITI PROVVIDENZA C/COMUNE DI ROMETTA. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Rometta, li 04/07/2014

Il responsabile dell'Area
Dott. Maurizio Casale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Rometta, li 04/07/2014

Il Responsabile dell'Area
Sig. Giuseppe Pino



Comune di Rometta

Provincia di Messina

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PATTO SUI COMPENSI PER INCARICO LEGALE

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, nella Casa Comunale,

TRA

il Comune di Rometta (di seguito: Comune), in persona del Responsabile del Settore di Competenza, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Rometta Piazza Margherita, a quanto infra facoltizzato in forza di deliberazione di questa Giunta Comunale n. del - C.F.

E

l'Avvocato _____ del Foro di Messina
(di seguito: legale), con Studio in _____, Via _____

Codice Fiscale/Partita IVA _____

Premesso:

-Che il Comune di Rometta deve resistere nel giudizio / intraprendere un procedimento

_____ ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. .. del si procedeva alla individuazione e nomina dell'Avvocato cui affidare l'incarico della difesa, autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il relativo mandato e demandando, altresì, al Responsabile l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali;

- Che con apposita determinazione a contrattare n. R.G. del adottata dal Responsabile, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L.-D.L.vo n. 267/2000, è stato approvato lo schema del presente disciplinare ed impegnata la relativa e preventiva spesa;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1) L'incarico ha per oggetto:

2) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, un corrispettivo corrispondente ai valori minimi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/14 relativo alle tariffe professionali (in materia civile, penale e stragiudiziale) decurtati del 30% sia in caso di soccombenza del Comune sia in caso di compensazione delle spese operata dal giudice.

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ad avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo.

Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.

3) Per il sostegno alle spese di causa il Comune anticiperà sulla somma impegnata, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma pari ad € compresa I.V.A. e C.P.A. che saranno detratti insieme agli ulteriori acconti successivi, all'atto della definitiva liquidazione.

4) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

5) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale, allorquando gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa dovrà avvertire tempestivamente il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa;

Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Suprema Corte - in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente - il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

6) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventualità responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) .

9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti di cui al precedente punto 2), avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

10) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

11) La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

12) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

13) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in egual misura.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

PER IL COMUNE DI ROMETTA

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 6).

PER IL COMUNE DI ROMETTA

IL PROFESSIONISTA

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30.6.2003 N. 196

“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. del 30.6.2003, n. 196, il Comune di Rometta, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentante p.t., informa che i dati relativi a codesto professionista ed alle persone fisiche che per esso agiscono, che saranno acquisiti nel corso di eventuali rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamento da parte del Comune stesso mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento si intende la raccolta, la consultazione, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la selezione, l'aggiornamento, l'estrazione, l'utilizzo, la cancellazione dei dati personali. I dati raccolti presso l'interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (Pubblici Registri, Ordini Professionali), sono conservati presso la sede legale dell'Ente – in Rometta Piazza Margherita, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.

Finalità del trattamento:

- a. svolgimento delle eventuali trattative precontrattuali;
- b. gestione del rapporto di fornitura della prestazione (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne dovesse seguire;
- c. adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale;
- d. gestione amministrativa e commerciale del rapporto stesso;
- e. tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.

I dati saranno aggiornati periodicamente d'ufficio o su iniziativa di codesto Professionista. I dati conferiti e quelli relativi all'esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai soggetti di seguito elencati:

- a. Amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici Previdenziali che ne facciano richiesta;
- b. Istituto Bancario incaricato del servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri Istituti Bancari secondo quanto richiesto dallo stesso Professionista;
- c. professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, mediante richiesta inviata con lettera raccomandata al Comune di Rometta. Titolare del trattamento è il Comune di Rometta. Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'area interessata. I dati saranno inoltre trattati nell'ambito delle seguenti strutture del Comune: area affari generali, area economico – finanziaria, area tecnica e tecnico-manutenitiva, area di vigilanza, dal personale appositamente incaricato dai rispettivi Responsabili.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a. dell'origine dei dati personali;
- b. delle finalità e modalità del trattamento;
- c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché allo scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Studio Legale Associato
Castagna Magrofuoco Martino
Largo Seggiola n. 135 - 98123 MESSINA
Tel. 090.714.304 - Fax 090.662030

IN GIORNATA

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI MESSINA

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

I Sigg.ri Vizzini Andrea nato a Messina l'11/06/1958 (CF VZZ NRN 59H11 F158E) e Sig.ra Pelleriti Provvidenza nata a Messina il 19/11/1958 (CF PLL PVV 58S55, F158W), il primo residente in Villafranca Tirrena (ME) e la seconda in Messina, salita Curcuruto "Coop. La Gazzella", entrambi domiciliati in Messina, Ligo Seggiola, 135, presso lo studio dell'Avv. Lucio Castagna (CF CST LGS 60L06 F158O) che li rappresenta e difende per procura a margine del presente atto, con i seguenti recapiti fax 090/662030 e pec avv.castagnalucio@pec.giuffre.it,

PROCURA
Vizzini Andrea
Pelleriti Provvidenza
Provvidenza
Informazioni art. 4, 3° comma del d.l. 28/2/2010 art. 28 di ricorso al presidente di meditazione art. 17 e 20 del decreto, con atto allegato, delegato l'Avv. Lucio Castagna
a rappresentare e difenderlo in giudizio e fare del presente giudizio, con poteri di transigere e con ogni altra facoltà di legge compresa quella di farsi assistere da altri procuratori, allegando domicilio in Messina, Largo Seggiola, 135, dello Studio Legale Associato Castagna, Magrofuoco Martino).
Provvidenza, in quanto alla responsabilità del danno del 09/02/2002

PREMETTONO

Che con atto di citazione 29/01/2002 notificato il 09/02/2002 convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Messina il Comune di Rometta, per sentirlo condannare ai gravissimi danni da entrambi sofferti in considerazione dell'evento occorso al Vizzini Andrea in data 05/04/1999, in località Rometta (ME).

Precisavano quindi che il Vizzini alla guida dell'autovettura Ford Escort 1800 TD trg. AV085DW, di proprietà della Pelleriti Provvidenza, il giorno e nel luogo innanzi indicati, dalla SP 54 percorsa in direzione monte-mare si immetteva su una strada laterale, allo stesso indicata come scorciatoia per raggiungere Rometta Marea.

Lucio Castagna
Provvidenza
autentiche le firme
Lucio Castagna

Tale strada tuttavia era, evidentemente, interessata da lavori di ampliamento, tanto che la sede stradale era costituita da sterrato e grossi ciottoli e priva di barriere di contenimento laterali. Nonostante ciò nessun impedimento era frapposto al transito per la stessa strada, nè vi era alcuna adeguata segnaletica

Sta di fatto che il Vizzini percorsi circa 100 mt, a causa dello stato precario della sede stradale e dell'inesistenza di alcuna barriera laterale di delimitazione e protezione della sede stradale (il margine sinistro si apriva sul vuoto) finiva in una scarpata.

L'esito dell'evento risultava disastroso sia per il mezzo della Pelleriti, praticamente distrutto (v. all. L fascicolo di primo grado), sia per il Vizzini, soccorso in loco dalle autorità intervenute ed estratto dal mezzo dai VV.FF.

Lo stesso Vizzini veniva ricoverato presso il Policlinico di Messina, al quale seguiva un lungo periodo di malattia e cure (v. all.ti da C ad H fascicolo di primo grado).

Pertanto, configurandosi una chiara ipotesi di responsabilità extracontrattuale, nel caso specifico qualificata come oggettiva ai sensi degli artt. 2050 e 2051 CC, chiedevano il risarcimento dei danni rispettivamente sofferti e quantificati in già £. 110.413.333 (€ 57.023,73) per il Vizzini e già £ 24.500.000 (€ 12.654,00) per la Pelleriti.

Si costituiva ritualmente il Comune convenuto autorizzato a chiamare in garanzia la PRECOM srl e il LLOYD ITALICO ASS.NI SPA.

Assunte le prove testimoniali il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava le parti all'udienza di p.c. In quella sede, tuttavia, gli odierni appellanti rilevavano la necessità di riaprire l'istruttoria, al fine di disporre CTU medico-legale, e ciò sul presupposto del positivo esito istruttorio in punto di diritto.

Il Giudice originariamente designato, dott.ssa M. Schillaci, con propria ordinanza del 21/12/2010, evidentemente ritenendo positivamente formata la prova sull'an, disponeva la CTU finalizzata alla conferma-accertamento del "quantum debeatur".

Esperita la consulenza la causa veniva una prima volta rinviata nuovamente per la p.c. e quindi per la discussione orale all'udienza del 22/11/2013.

In tale ultima sede il Giudice Dott. F. Catanese, definendo il giudizio rubricato al N. 686/2002, dava lettura della concisa motivazione e del dispositivo della Sent. 2269/2013, qui di seguito integralmente riportato

"PQM Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da VIZZINI Andrea e PELLERITI Provvidenza nei confronti del Comune di Rometta e dei terzi chiamati in causa PRECON srl e LLOYD ITALICO ASS.NI spa: 1. Rigetta l domande formulate da Vizzini Andrea e PELLERITI Provvidenza nei confronti del Comune di Rometta; 2. condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese del giudizio nei confronti del Comune di Rometta che liquida in

complessivi € 2.300,00 per onorari di avvocato di cui, € 600,00 per la fase di studio, € 350,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase istruttoria ed € 750,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge, ponendo definitivamente a carico degli attori le spese e gli onorari di CTU liquidati in € 820,00 oltre IVA e CP se dovute come per legge, come da separato decreto in atti; 3. Compensa integralmente le spese del giudizio tra il Comune di Rometta e la PRECON srl e il LLOYD ITALICO ASS.NI spa.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Messina, li 22/11/2013. Il Giudice (dott. Francesco Catanese)".

Avverso la predetta sentenza, oggettivamente ingiusta ed iniqua, anche alla luce di motivazioni lacunose fondate su elementi erronei inspiegabilmente "desunti" dal Giudicante, e su argomentazioni in punto di diritto erronee, si ritiene necessario interporre appello per i seguenti

MOTIVI

Prima di passare alla disamina delle singole censure non sarà inopportuno evidenziare che pacificamente ammesso deve ritenersi l'evento storico dedotto dagli odierni appellanti e la dinamica di questo, non sussistendo sul punto alcuna contestazione, e ricorrendo ampi e non controversi riscontri, per come in verità affermato dallo stesso giudice censurato

1) PARTI DEL PROVVEDIMENTO APPELLATE E MODIFICHE RICHIESTE IN PUNTO DI FATTO (ART. 342 n. 1 CPC)

Il Tribunale ha affermato la sussistenza di un contrasto in ordine alle condizioni della strada percorsa dal Vizzini al momento del sinistro, ed in particolare in ordine all'esistenza di segnaletica e di protezioni sulla strada in questione.

Posta tale premessa il decidente giungeva però ad un convincimento, a nostro sommosso avviso, apodittico *"E che sia la segnaletica che le reti di protezione fossero presenti sui luoghi è circostanza non revocabile in dubbio e comprovata ... (v. pag. 5 Sent.)"*.

Alla luce di tale assunto ha escluso la sussistenza di alcuna responsabilità, ex art. 2051 cc, in capo al Comune di Rometta *"ravvisandola invece imputabile al comportamento assolutamente negligente ed imprudente del Vizzini il quale ... (v. pag. 6 Sent.)"*.

Il procedimento logico deduttivo seguito dal giudice di primo grado per giungere alle dette affermazioni, appare però fortemente viziato da oggettivamente incongrua ed incoerente valutazione delle prove acquisite.

E' stata affermata la rilevanza delle deposizioni testimoniali rese dai testi Chillé Santo e Venuto Pietro, nonché della nota redatta dal sottoufficiale D'Amuri Cosimo prodotta dal Comune di Rometta, pur se esse stridono fortemente con il verbale redatto dai Carabinieri, peraltro intervenuti sul luogo nell'immediatezza dell'evento (v. all. M fascicolo di primo grado).

Sulla base di tali atti, il Tribunale ha ritenuto che all'epoca dell'evento *"l'accesso alla strada era delimitato da una banda di*

plastica a fasce oblique bianche e rosse e all'ingresso di essa vi era la dovuta segnaletica verticale".

Tuttavia, da una lettura attenta degli atti processuali emerge, ci sia consentito, una verità ben diversa.

Il solo teste Chillè avrebbe affermato (il condizionale è d'obbligo) di aver visto la segnaletica verticale il giorno dell'incidente. In realtà il teste dichiara soltanto (dopo aver preso visione delle fotografie allegate al fascicolo del Comune) "*che all'ingresso della strada esisteva la segnaletica rappresentata nelle foto n. 6 e 7 allegate al fascicolo del Comune di Rometta*". Affermazione ben diversa da quella letta dal giudice. Il Chillè ha solo detto che esisteva la segnaletica riprodotta nelle foto, ma non anche di averla vista quando si è recato in loco il giorno dell'evento. Quindi, un ricordo verosimilmente indotto da una semplice suggestione fotografica.

Lo stesso giudice di primo grado ha ritenuto di dover attribuire, ai fini della ricostruzione del fatto storico, decisiva rilevanza alla nota del D'Amuri, traendo però dal contenuto di detta nota elementi inesistenti. Più esattamente, a dire del primo giudice, siccome il D'Amuri ha dichiarato "*che la segnaletica esistente al momento della redazione della nota dell'11/05/1999, era identica a quella presente al momento del sinistro*", deve implicitamente presumersi che lo stesso D'Amuri avrebbe personalmente riscontrato la presenza della segnaletica verticale il giorno dell'evento.

Ma in verità la circostanza in questione non emerge dalla nota a firma D'Amuri (v. prod. Comune Rometta), piuttosto è frutto di una

mera congettura del giudice di primo grado, fondata su una integrazione deduttiva della fonte, giustificata con argomentazioni paradossali.

Alla nota del D'Amuri viene attribuito quel senso (avvenuto riscontro sui luoghi), non perché ciò appariva plausibile, ma sulla base di una singolarissima considerazione *"altrimenti si sarebbe dovuto ipotizzare il falso ideologico in danno del D'Amuri"*.

Ovviamente, emessa l'assoluzione del D'Amuri, le ulteriori fonti di prova e la diversa verità che da queste emergeva, non potevano che essere semplicemente ... rimosse, in quanto ininfluenti.

Eppure non possiamo sottacere come dalle ulteriori deposizioni testimoniali acquisite, ed inspiegabilmente sottovalutate, non soltanto emergeva esattamente l'opposto, ma addirittura vi era la prova provata che il D'Amuri, sottufficiale, si è limitato a stendere a tavolino una relazione sulla base dei fatti riferiti dai sottoposti, e più esattamente dall'Agente Chillè e dall'impiegato Venuto Pietro.

In ordine al primo abbiamo già rilevato le enormi ed insanabili incongruenze opponibili alla valutazioni del Tribunale.

Quanto al contributo offerto dal secondo potremmo limitarci a contestarne l'assoluta irrilevanza ai fini della decisione adottata, alla luce di una banale considerazione. Rilevante, ai fini del decidere era un fatto storico preciso ed esattamente collocabile nel tempo *"il giorno in cui il Vizzini impegnò la stradella in sterrato, l'accesso ad essa era impedito? era presente la segnaletica stradale verticale?"*.

Il Venuto nulla ha riferito di rilevante a tal fine, posto che SOLTANTO ALCUNI GIORNI DOPO IL SINISTRO si è recato sui luoghi procedendo ai rilievi fotografici prodotti dal Comune di Rometta (si badi ALCUNI GIORNI DOPO) (v. deposizione teste Venuto).

In conclusione risulta incontrovertibilmente accertato che il D'Amuri in realtà non ha avuto alcuna cognizione diretta dei luoghi, e del resto non ha dichiarato ciò, piuttosto si è limitato alla confezione della (ritenuta) derimente nota sulla base della relazione di servizio redatta dal Chillè il quale a precisa domanda rispondeva "*confermo di aver personalmente redatto la relazione di servizio datata 06/05/1999, allegata al fascicolo del Comune di Rometta*", e dei reperti fotografici acquisiti dal Venuto.

E se è vero, per come è inconfutabilmente vero, che il VENUTO ha preso visione dei luoghi alcuni giorni dopo l'evento, del tutto irrilevanti risultano le di lui dichiarazioni posto che la prova rilevante doveva avere ad oggetto la sussistenza della segnaletica al momento del sinistro, e non certamente lo stato dei luoghi riscontrato alcuni giorni dopo.

Ancora il Venuto ha dichiarato "*se mai non ricordo, prima dell'incidente esisteva un nastro di plastica collocato in modo da impedire l'accesso (precisando però), non so se tale nastro fosse presente nell'imminenza dell'incidente*".

Ancora più irragionevole è il motivo sotteso che ha indotto il giudice di primo grado a definire in senso favorevole agli appellati, quello che è stato correttamente qualificato come un contrasto insanabile

tra fonti di prova. Questo, percorso non è stato tanto influenzato dalla ricerca della verità ragionevolmente desumibile dalle diverse evidenze processuali, ma dalla **OBIETTIVAMENTE** incomprensibile volontà di assolvere il Chillè ed il D'Amuri da ipotetici reati.

Per la proprietà transitiva, si è inopinatamente affermato, il D'Amuri ed il Chillè hanno riferito il vero.

Innanzi a questa primaria?! esigenza, è stata immolata la ricerca della verità sacrificando e stravolgendo irragionevolmente altre **RILEVANTI** prove.

Sul luogo dell'evento, e nell'immediatezza di esso, intervenivano anche i Carabinieri della Stazione di Rometta Marea.

Dalla relazione di servizio da questi ultimi redatta apprendiamo *"la strada sterrata non era chiusa né da transenne né da altri cartelli stradali, ma da una fascia in plastica, simile a quelle che si usano per delimitare zone in cui vi sono lavori in corso, che probabilmente era stata rotta in precedenza"*, E NULLA PIU' (v. all. M fascicolo di primo grado).

Ebbene in tale precisa, inequivocabile e chiara descrizione, il giudice censurato, non teme questa volta di imputare ai Carabinieri, sempre sulla base di personali deduzioni, una gravissima omissione *"I militari si sarebbero limitati a descrivere quanto da loro rilevato sulla sola sede stradale ed avrebbero ommesso di rilevare ed indicare la segnaletica verticale"*.

Eppure tale circostanza è stata riferita anche dal teste Ceraulo il quale oltre a confermare l'inesistenza di alcuna barriera all'ingresso

della stradella, salvo una striscia di plastica per terra (più esattamente ciò che restava di una banda di plastica), precisa *"di non ricordare la presenza di segnali stradali verticali, forse uno a terra ma non visibile, ma non ricorda la presenza dei segnali stradali raffigurati nelle foto che gli vengono esibite"*.

Ulteriore significativo elemento di valutazione, anche questo totalmente trascurato, è offerto dal teste Bertino Giovanni, già dipendente dalla PRECON, il quale dichiara *"mi risulta, in quanto frequente i luoghi, che la stradella in questione viene talvolta utilizzata dai contadini che hanno terre nelle vicinanze"*, implicitamente confermando che l'accesso alla stradella era libero e pacificamente consentito e che la comunità locale notoriamente la utilizzava per raggiungere i propri fondi.

In definitiva dagli atti processuali emergeva la sussistenza di tutte le circostanze dedotte in punto di fatto dagli odierni appellanti.

Conseguentemente il Tribunale, sotto tale profilo, avrebbe dovuto ragionevolmente affermare che la res (stradella interessata dai lavori), era di per sé pericolosa (perché priva di pavimentazione e di adeguate barriere di contenimento laterale), che la stessa al momento dell'evento occorso al Vizzini risultava aperta al transito e che lo stato di pericolo non era nemmeno evidenziato da idonea segnaletica verticale, accogliendo la domanda dei coniugi Vizzini-Pelleriti.

2) CIRCOSTANZE DA CUI DERIVA LA VIOLAZIONE DI LEGGE E LORO RILEVANZA AI FINI DELLA DECISIONE (ART. 342 n. 2 CPC)

I) INCONGRUITA' ED ERRONEITA' DELLA MOTIVAZIONE (violazione degli artt. 116 e 281 ter CPC, 2699 e 2700 CC)

Il principio del libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove, non può degenerare nell'arbitraria ricostruzione del fatto, salvo autorizzare una rottura del sistema, rispondendo alla semplice esigenza di estrapolare dagli atti acquisiti la "verità processuale" che in base al sereno ed accorto calcolo probabilistico risulti il più vicino possibile alla verità storica.

Tale percorso contiene in se due evidenti limiti. Da un lato la valutazione dell'intero quadro probatorio formatosi e la successiva elezione tra le varie fonti di quelle che si distinguono perché convergenti e concordanti; dall'altro, l'inopportunità di invertire i termini dell'indagine, introducendo elementi o preposizioni inesistenti (frutto dunque di mere congetture se non illazioni) alle singole prove per supportare la motivazione.

In questo grave errore è esattamente caduto il giudice censurato.

Trovandosi innanzi ad uno stridente ed insanabile contrasto tra due fonti di prova c.d. "fidefacienti" e come tali entrambe dotate di efficacia privilegiata (la relazione del sottoufficiale D'Amuri e quella dei Carabinieri) il Tribunale ha attribuito contenuti inesistenti alla prima e presunte omissioni alla seconda (v. quanto innanzi esposto al precedente punto 1), incorrendo in un duplice vizio motivazionale.

Vizio che si traduce nello stravolgimento dei canoni di ermeneutica.

In presenza di un contrasto tra fonti dotate di pari rilevanza probatoria, lo stesso contrasto non poteva che essere risolto in base

alla regola generale dell'attendibilità. In quest'ottica, conforme all'ordinamento, il giudice di prime cure avrebbe dovuto ragionare in termini di interesse personale o meno di ogni singola fonte di prova ad una rappresentazione, per così dire, orientata del fatto.

L'agente di Polizia Municipale Chillè ed il sottoufficiale D'Amuri, proprio in ragione della qualità rivestita, avevano uno specifico interesse ad affermare ciò che hanno affermato. Questi ultimi erano preposti alla tutela del territorio del Comune di Rometta e come tali vantavano il preciso e diretto interesse ad affermare l'esistenza della DOVUTA segnaletica stradale nel luogo teatro dell'incidente.

Al contrario i Carabinieri, nell'ordinario espletamento dei loro doveri istituzionali, recatisi sui luoghi nell'immediatezza dell'evento, si sono limitati a relazionare ESATTAMENTE quanto riscontrato in loco (v. all. M fascicolo di primo grado).

O forse dobbiamo ritenere che, in una situazione certamente grave (non era ancora dato saper quali fossero gli esiti dell'evento), gli stessi Carabinieri siano stati talmente sprovveduti da omettere la rilevazione di un dato essenziale (indicazione della segnaletica verticale presente nel punto d'accesso della stradella), ad esempio ai fini di eventuali indagini, così da esporsi "loro" al rischio di un'eventuale imputazione di falso ideologico?

Ciò premesso, la decisione rassegnata dal giudice di primo grado si pone in contrasto con gli artt. 2699 e 2700 CC.

Ma vi è di più. L'incertezza ravvisata dal giudice di primo grado nella ricostruzione di un punto decisivo della vicenda (esistenza della

segnaletica e della recinzione all'ingresso della stradella), determinata dalla divergenza tra le fonti documentali di prova, POTEVA E DOVEVA essere risolto con il buon uso degli strumenti processuali, e non certamente nei termini prima contestati.

Ai sensi dell'art. 281 ter CPC il Tribunale, ritenuta l'esigenza di chiarire l'esatto contenuto della relazione dei Carabinieri, il cui valore era ritenuto derimente, avrebbe dovuto ragionevolmente disporre la prova per testi, avendo peraltro ricevuto uno specifico stimolo in tal senso dagli odierni appellanti i quali, proprio al fine di chiarire la discrasia emersa, avevano suggerito l'opportunità di assumere come testi i Carabinieri verbalizzanti (v. verb. 06/03/2007).

Nessun ragionevole dubbio ha assalito il giudicante, la verità processuale elaborata dalle di lui personali elucubrazioni, appariva incontrovertibile.

Eppure le deposizioni dei testi Ceraulo e Lizzio, ritenute con estrema sufficienza irrilevanti, offrivano invece utili e rilevanti spunti di riflessione. Questi ultimi hanno escluso l'esistenza di alcun manufatto sul luogo tale da impedire l'accesso, salva la presenza di un nastro rosso rotto (PIU' ESATTAMENTE un residuo di nastro abbandonato sulla sede stradale), e, ove mai necessario, hanno confermato che la stradella oltre ad essere in sterrato non presentava alcun tipo di recinzione laterale (come del resto ben si evince dalle foto versate in atti e riconosciute indistintamente da tutti i testi), e di non ricordare la presenza di segnaletica verticale.

E' del tutto evidente la rilevanza, ai fini della riforma della sentenza impugnata, delle censure innanzi esposte incidendo in maniera sostanziale e radicale sulla valutazione del fatto storico rappresentato dagli appellanti.

II) ERRONEA FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO AFFERMATO ANCHE SOTTO IL PROFILO DELL'ONERE PROBATORIO (violazione dell'art. 2051 CC)

Il Tribunale ha correttamente ritenuto che *"le domande rassegnate dagli attori andavano inquadrare nel paradigma dell'art. 2051 CC"*, concludendo però per l'inesistenza di alcuna responsabilità dei pretesi danneggianti perché la causa esclusiva dell'evento sarebbe da rinvenirsi nel comportamento tenuto dal Vizzini, immessosi nella stradella nella piena consapevolezza di esporsi al pericolo, nonostante la recinzione e la segnaletica esistente (presupposti indimostrati). Sostanzialmente configurando l'ipotesi del fortuito ascrivibile al comportamento imprevedibile ed anomalo dello stesso danneggiato.

Tuttavia il giudice di primo grado cade in un errore di fondo.

E' vero che il Vizzini ha dichiarato *"la strada non era asfaltata, forse vi era una striscia di plastica bianca e rossa che però NON IMPEDIVA L'ACCESSO e che percorreva quella strada per la prima volta, e non aveva notato né la segnaletica, né le reti di protezione (assunti questi ultimi, ribadiamo, indimostrati)"*. Ma lo stesso Vizzini ha anche dichiarato di essersi immesso in quella stradella, perché

alcuni parenti l'avevano, indicata "come una scorciatoia" normalmente utilizzata per raggiungere Rometta Marea.

È poi evidente che il caso fortuito, la cui prova incombe sui danneggiati, deve essere parametrato e rapportato all'adeguata e diligente adozione di tutte le misure idonee a prevenire il potenziale danno.

A tal proposito appare lecito domandarsi se non sia ben più che ragionevole pretendere quale misura minima di cautele dovuta, peraltro di insignificante incidenza economica, l'aver posto all'ingresso della stradella un manufatto stabile effettivamente idoneo ad impedire l'accesso, quale ad esempio un modesto cancello in legno, magari chiuso con un lucchetto. O forse tale onere minimo (da leggersi nella locuzione ormai pacificamente assunta in giurisprudenza "obbligo del soggetto che ha la disponibilità della res pericolosa di adottare tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso") può ritenersi assolto mediante l'applicazione (non si sa quando e non si sa fino a quando effettivamente esistente) di una fascia in plastica destinata ad essere spazzata via dalla prima folata di vento, da un animale, da un bambino ecc.

La nostra modesta logica ci impone di escludere tale ultima possibilità, anche alla luce delle dichiarazioni rese dai testi Ceraulo, Lizzio, Chillè, Venuto e Bertino i quali tutti hanno confermato che l'accesso alla stradella era libero (privo di alcuna barriera) il giorno dell'evento, prima e dopo di esso.

Addirittura il Bertino dichiara *"la stradella in questione veniva talvolta utilizzata dai contadini che hanno terre nelle vicinanze"*.

Ciò esclude l'applicazione dei principi di diritto enunciati dal giudice di primo grado alla fattispecie in esame:

Principi peraltro estrapolati incoerentemente da due distinte motivazioni della S.C. (Sent. n. 13681 e 21727 del 2012), applicate però a fattispecie, quanto ai presupposti di fatto, del tutto diverse da quella in esame (nel caso del cantiere la Corte evidenzia che esso era recintato e che il danneggiato aveva scavalcato più cancelli).

Quando invece la stessa S.C. in un recentissimo caso sostanzialmente analogo, argomentando con estrema puntualità ed in termini convincenti, ricostruito l'istituto in esame in perfetta aderenza allo spirito della norma, ha concluso per la corretta affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 CC del Comune in uno a quella dell'impresa "atteso che le misure apprestate dall'impresa per evitare danni a terzi erano del tutto insufficienti, incombendo sulla medesima l'obbligo di curare che lo sbarramento (di una strada oggetto di lavori) fosse completo ed impedisse, realmente, l'ingresso a mezzi e persone e spettando al Comune il compito di controllare l'effettivo adempimento di tale obbligo" (Cass. Sez. III del 19/02/2013 n. 4039).

Principio criticato dal giudice in questa sede censurato con argomentazioni illogiche se non apodittiche.

Per rendere evidente il contenuto paradossale in cui si sostanzia la critica mossa al principio della S.C. utilizziamo lo stesso metro di valutazione fatto proprio dal Tribunale, la deresponsabilizzazione.

L'art. 2051 CC altro non fa che disciplinare una situazione giuridica passiva, l'obbligo per i soggetti tenuti alla custodia di prevenire i rischi derivanti dalla pericolosità, per uno stato di fatto oggettivo, del res.

Ad essa, nel caso concreto, corrisponde il diritto degli utenti di godere ed usufruire della viabilità pubblica in piena sicurezza, pur nel rispetto delle norme in materia di circolazione stradale.

Posto il superiore assioma, ad avviso del giudice censurato, nulla di illogico si ravvisa nell'inversione delle posizioni giuridiche. L'utente della strada, titolare di un diritto, assume il dovere; il soggetto tenuto all'obbligo di custodia può invece essere deresponsabilizzato, anche se non adotta le misure minime ed elementari atte ad evitare che la res pericolosa divenga in concreto fonte di danno.

Ancora una volta appare evidente la rilevanza della configurazione in diritto innanzi prospettata ai fini dell'accoglimento delle domande sollevate dagli odierni appellanti.

III) IN VIA SUBORDINATA MANCATA APPLICAZIONE DELLA COLPA CONCORRENTE (violazione dell'art. 1227 in relazione all'art. 2051

CC)

Anche se in termini di mera ipotesi scolastica si volessero ritenere congrue le argomentazioni esposte dal Tribunale, la decisione

adottata risulterebbe comunque erronea ed incongrua in punto di diritto.

Infatti, pur volendo qualificare il comportamento tenuto dal Vizzini anomalo (*rectius* *abnorme*) ed imprevedibile, e con le riserve che andremo ad esporre, non è dato ravvisare in quali termini il detto comportamento sia stato ritenuto unico ed esclusivo antecedente causale dell'evento dannoso.

Ed in difetto di tale presupposto si sarebbe potuto, eventualmente, ritenere sussistente l'ipotesi della concorsualità ex art. 1227 CC.

Va tuttavia osservato che l'ipotesi innanzi esposta riposa sul presupposto dell'anomalia ed imprevedibilità del comportamento del danneggiato, ovviamente in relazione alla funzione propria del bene fonte del danno. Conseguentemente soltanto il comportamento *abnorme* ed improprio del bene può indurre ad affermare l'esclusione di responsabilità in capo ai soggetti tenuti alla custodia (Cass. Sez. III 19/02/2013 n. 4039)

Condizioni certamente escluse nel caso in esame, risultando acquisito agli atti che la stradella era priva di recinzione, appariva notoriamente utilizzata dalla comunità locale (v. deposizione teste Bertino), il Vizzini non conosceva i luoghi e venne indotto all'uso di essa stradella da alcuni parenti, ritenendola evidentemente accessibile e fruibile in piena sicurezza.

Pertanto, in via residuale, anche a voler ipotizzare una negligente condotta del Vizzini, la detta condotta non potrebbe che essere inquadrata quale mera e minoritaria concausa dell'evento dannoso

(Cass. 6903/2012 - 21328/2010), verificatosi invece a causa della totale assenza di un adeguato manufatto idoneo ad impedire l'accesso su una strada priva dei requisiti minimi di agibilità e sicurezza.

Anche sotto tale ultimo profilo le argomentazioni esposte appaiono significative ai fini della riforma della decisione impugnata, risultando in ipotesi applicabile il principio della concorsualità ex art. 1227 CC.

IV) RIFORMA DEL CAPO ACCESSORIO RELATIVO ALLA CONDANNA DELLE SPESE DEL GIUDIZIO (violazione dell'art. 91 CPC)

Deriva ulteriormente la necessaria riforma della sentenza appellata nella parte in cui è stata disposta la condanna degli appellanti al rimborso delle spese e compensi di causa liquidati in favore del Comune di Rometta, il cui presupposto trova ragion d'essere nella soccombenza.

* * * * *

Dall'accoglimento delle censure esposte deriva l'esigenza di una statuizione in punto di condannatorio degli appellati, nei limiti delle domande risarcitorie avanzate dal Vizzini e dalla Pelleriti in primo grado.

Infatti, il primo in esito all'evento occorso ha subito significativi danni personali in conseguenza delle lesioni riportate, già quantificati in complessivi € 57.023,73 (comprensivi del danno biologico incidente nella misura del 20%, ITA gg. 40, ITP gg. 30 al 70%, ITP gg. 20 al 50%, danno morale 35% del biologico oltre al

rimborso delle spese mediche e varie). Danni ampiamente documentati (v. da all. C ad all. H fascicolo di primo grado), e, peraltro, in larga misura confermati anche dall'esito della disposta CTU medico-legale (v. relazione dott.ssa Patrizia Napoli - doc. 1).

La seconda invece a titolo di ristoro dei danni subiti ha richiesto la complessiva somma di € 12.663,19 pari al valore commerciale che l'autoveicolo FORD trg. AV085DW, condotto dal Vizzini al momento dell'incidente e praticamente distrutto in esito all'evento, aveva a tale epoca (v. all. I, L, M fascicolo di primo grado).

Oltre ovviamente agli interessi legali da computarsi sulle somme liquidante dall'evento al materiale soddisfo.

Per gli anzidetti motivi gli appellanti

CITANO

- Il Comune di Rometta Marea, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il locale palazzo Comunale, ed elettivamente in Messina, Via Santa Barbara n. 5, presso lo studio del procuratore costituito Avv. Mariano Campo;
- La PRECON srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Siracusa, ed elettivamente domiciliata in Messina, via Garibaldi, is. 312, presso lo studio dei procuratori costituiti Avv.ti Gaetana Leone e Avv. Angelo Crimi;
- La SPA Lloyd Italico Ass.ni, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Genova, ed elettivamente domiciliata in Messina, via Dei Mille n. 243, presso lo studio del procuratore costituito Avv. Giovanni Arena;

a comparire innanzi alla Corte d'Appello adita, sez. e Consigliere relatore designandi, all'udienza che sarà tenuta il giorno 31/10/2014, ore e locali di ordinarie sedute, con invito a costituirsi nelle forme e termini di rito, e cioè 20 giorni prima dell'udienza innanzi indicata, per non incorrere nelle decadenze di cui all'art. 343 CPC, e con ulteriore espresso avvertimento che, in difetto, si procederà in loro contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti

DOMANDE

Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in integrale riforma della Sent. 2269/2013 resa dal Tribunale di Messina all'udienza del 22/11/2013, dichiarata l'ammissibilità dell'appello:

- 1) ritenere e dichiarare la responsabilità degli appellati in ordine all'evento occorso al Vizzini in data 05/04/1999, meglio descritto nelle superiori premesse, per aver omesso le opportune e dovute cautele a garanzia dell'incolumità dei terzi in relazione ad una oggettiva situazione di grave pericolosità dei luoghi;
- 2) conseguentemente, condannare gli stessi appellati in ragione dei rispettivi titoli, al risarcimento di tutti i danni patiti dagli appellanti, pari rispettivamente ad € 57.023,73 per il Vizzini ed € 12.663,19 per la Pelleriti, o a quella somma che sarà ritenuta più equa, anche all'esito della relazione del CTU dott.ssa Patrizia Napoli, dalla Corte adita, con gli interessi legali dal dì dell'evento al soddisfo;
- 3) condannare, ancora, gli stessi appellati al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio;

4) in via istruttoria, ove ritenuto necessario disporre la rinnovazione delle prove testimoniali raccolte in primo grado e della disposta CTU medico-legale.

Il valore della presente controversia rientra nello scaglione sino ad € 260.000,00 ed il contributo unificato dovuto è pari ad € 990,00.

Si producono: fascicolo di primo grado e relativi allegati; copia CTU in primo grado della Dott.ssa Patrizia Napoli (doc. 1); copia uso appello Sent. 2269/2013 del Tribunale di Messina.

Messina 20/05/2012


Avv. Lucio Castagna



RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Uff. Giud. addetto all'UNEP presso la Corte d'Appello di Messina, ove risiedo per la carica, ho notificato e dato copia conforme dell'antescritto atto

- al Comune di Rometta Marea, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il locale palazzo Comunale, ed elettivamente in Messina, Via Santa Barbara n. 5, presso lo studio del procuratore costituito Avv. Mariano Campo, mediante consegna

a mani


me 21-5-2014



- alla PRECON srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Siracusa, ed elettivamente domiciliata in Messina, via Garibaldi, is. 312, presso lo studio dei procuratori costituiti Avv.ti Gaetana Leone e Avv. Angelo Crimi, mediante consegna di duplice copia una per ciascun procuratore a mani

- alla SPA Lloyd Italico Ass.ni, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Genova, ed elettivamente domiciliata in Messina, via Dei Mille n. 243, presso lo studio del procuratore costituito Avv. Giovanni Arena, mediante consegna a mani

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.


IL PRESIDENTE
Avv. Nicola Merlinò



L'ASSESSORE ANZIANO
Dott.ssa Maria Lisa



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Casale



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari ex art. 15 commi 3 e 4;
- Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 55/90, art. 16 comma 1 bis;
- Sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal ~~04~~ 07/2014, come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. _____;
- E' divenuta esecutiva il 04/07/2014;
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- E' stata trasmessa all'Area Servizi Amministrativi l' 8/07/2014 per l'esecuzione.

Rometta li 08/07/2014

Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio Casale